

surretizia la dispensa ottenuta; similmente fu stabilita al cap. 5° della Riforma nella sessione precedente per le dispense di matrimonij.

A fronte di questi santi Decreti può facilmente calcolarsi quanta sia la somma del dinaro, che da questi tre soli fonti di dispense, d'età d'ordinandi, d'interstizij, e d'impedimenti matrimoniali deriva alla Corte di Roma, e da questo calcolo può dedursi oltre il servizio di Dio, che deve essere l'oggetto principale, qual possa essere l'utilità della Repubblica se co' modi debiti, legittimi, anzi, espressamente canonici si cerchi di metter ordine agl'inconvenienti.

Nel terzo capo delle concessioni vengono: le commutazioni delle ultime volontà de' testamenti *ad pias causa*: le licenze di permutar, d'affittar beni ecclesiastici: licenze di legger libri proibiti: licenze per Oratorij privati: patenti di Protonotariati Apostolici, di conti di Palazzo Apostolico, di Cavalieri Aurati; requisitorie per essequizione in questo de' giudicati in alieno dominio; mandati essequitivi della Nunziatura; facoltà a' Sacerdoti di esercitar l'avvocazia, e l'arte medica; facoltà a' Sacerdoti di far uso della parrucca; facoltà di celebrar Messe votive della B. V., e de' defunti a qualche particolar sacerdote per difetto di vista; di recitar officij novi, e messe a qualche particolar Diocesi, o a tutto lo stato; concessioni di conservar la SS.ma Eucaristia negli Oratorij privati delle terziarie, e simili.

Queste concessioni la maggior parte possono canonicamente farsi da' Vescovi nelle rispettive loro diocesi, quando vi sia utilità, necessità, o altra ragion canonica, che lo ricerchi, o l'uso introdotto d'impetrar li rescritti romani non serve ad altro, che a portar utilità alla curia, la quale condiscende per quella dispotica pienezza di potestà, che ella pretende avere anco per leggierissime cause, le quali per lo più vengono supposte, alle petizioni de' supplicanti; e sempre previo il pagamento delle tasse stabilite; laddove i Vescovi senza una causa vera, e grave non sogliono essere così liberali, e le danno gratis.

Ragion vorrebbe, e l'utilità pubblica, non meno che il debito di mantener la buona disciplina, che non si licenziasse alcun Breve, o rescritto romano, che concedesse alcuna delle facoltà, le quali possono dai Vescovi diocesani concedersi; perchè se il servizio di Dio, e il retto governo delle loro chiese richiedono, che siano indulgenti di tali concessioni, saranno tenuti a concederle; e se servono solo a fomentar le vanità, ovvero rilasciar la disciplina, sebbene impetrate per falsa narrazione, o per suppressione della verità dalla Corte, non vagliono, nè innanzi Dio, nè innanzi alla Chiesa, e non devono tollerarsi, nè ammettersi, come vogliono le sopra mentovate canoniche leggi.

Si fanno riflessibili principalmente in questo capo le commutazioni delle ultime volontà. Circa queste vi è la legge del 1480 la quale ordina che niuno possa impetrar Brevi nella corte di Roma per mutare le ultime volontà de' testatori sotto pena di Ducati 100, e di dieci anni di bando, qual legge deve essere inviolabilmente osservata; perocchè la ragion di celebrar testamenti venendo dall'autorità del Principe, neppur col pretesto che si tratti la causa pia, deve alcun'altra potestà mettervi mano senza sua